



**COMUNE DI SESTO ED UNITI**  
Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6  
Sesto ed Uniti CR

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**N° 3 del 03/04/2015**

**OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART. 1, C.C. 611 E 612 LEGGE N. 190/2014. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di aprile alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Vezzini Carlo Angelo il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VEZZINI CARLO ANGELO	SI	
2	ROSSI GIOVANNI	SI	
3	MUSSINI MASSIMO PAOLO	SI	
4	LANZONI SARA	SI	
5	VICCARDI FRANCESCA MARIA	SI	
6	CHIOZZANI GABRIELE EMANUELE	SI	
7	CERVI NICOLA	SI	
8	FRERI GISELLA	SI	
9	ROSSETTI MARIO	SI	
10	POLI MIRCO	SI	

Presenti: 10 Assenti 0

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Sicolo dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", -documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:

coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.

buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

tutela della concorrenza e del mercato.

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

**Dato atto che:**

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

**CONSIDERATO** che il Consiglio Comunale con atto n. 36 del 29.11.2013 disponeva lo scioglimento della società GESCO S.p.A. nella quale il Comune di Sesto ed Uniti deteneva la quota dello 0,043%:

**CONSIDERATO** che:

il Consiglio Comunale ha coerentemente approvato, con propria deliberazione n. 41 del 14.12.2010, la Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune e relative determinazioni ai sensi dell'art.3, cc. 27 e ss. Legge 244 / 2007 ed art.1, c.569 Legge 147 / 2013, tra l'altro:

la dismissione della propria partecipazione nella società Autocamionale della CISA S.p.A. con sede in Ponte Taro di Noceto (Pr), quota di partecipazione pari allo 0,0070% - numero azioni 6785 del valore nominale di € 0,50, prendendo atto che alla data odierna il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società: Padania Acque SpA; Padania Acque Gestione Spa; ASPM Soresina

autorizzando il mantenimento delle sopra citate partecipazioni societarie del Comune (tranne la partecipazione nella società Autocamionale della CISA S.p.A.) e di ritenerle legittime e conformi ai dettami della Legge 244/2007;

con deliberazione di Consiglio Comunale 35 del 28.11.2014 ad oggetto "Servizio idrico integrato - affidamento a Padania Acque Gestione Spa - Subentro nella gestione dei servizi in economia", si è tra l'altro deliberato che "Padania Acque Gestione ... affidataria del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della

Provincia di Cremona, (subentra) nella gestione del servizio ... (già) esercitato in economia dal Comune";

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.11.2014 il Consiglio ha approvato la deliberazione ad oggetto completamento del riassetto del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona: atto di indirizzo, con la quale si è deliberato di dare mandato agli organi amministrativi di "Padania Acque S.p.A." e di "Padania Acque Gestione S.p.A." di proporre all'assemblea degli azionisti un'operazione di fusione per incorporazione di "Padania Acque Gestione S.p.A." in "Padania Acque S.p.A." con lo scopo di creare l'incubator ideale che, per caratteristiche soggettive e solidità patrimoniale, possa inglobare il patrimonio idrico detenuto dalle altre società pubbliche della provincia, subentrare negli impegni finanziari assunti dagli enti in passato per gli investimenti idrici, compresi quelli contratti dai Comuni, divenendo gestore ed erogatore unico della provincia di Cremona; di realizzare l'operazione di fusione per incorporazione con il minor dispendio di risorse pubbliche e nel minor tempo possibile.

**VISTO** il piano e la relazione riportati nel dispositivo;

**EVIDENZIATO** che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* prende in considerazione i seguenti elementi:

il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;

una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta;

le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano;

la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano;

il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni;

il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale;

i potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi;

**RITENUTO** di approvare il suddetto Piano;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis e 153 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno;

**CON VOTI UNANIMI** e favorevoli espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo relativamente a quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, nonché alle partecipazioni societarie ad oggi detenute dal Comune, alle verifiche cui sottoporre ciascuna partecipazione, all'impostazione del piano in oggetto, alla sua rendicontazione, agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione;
- 2) DI APPROVARE il piano e la relazione riportati nella presente deliberazione;
- 3) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nonché la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet ufficiale del Comune .
- 4) Di DICHIARARE, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **PIANO**

Il Comune ritiene indispensabile il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società.

- 1) Padania Acque SpA
- 2) Padania Acque Gestione Spa
- 3) ASPM Servizi Ambientali Srl

Quanto alle società 1)-2), l'avviato processo di integrazione dei gestori idrici del territorio dovrebbe condurre a risparmi di costo negli ordini di grandezza riportati nella successiva relazione; i tempi di ottenimento prescindono dalla volontà istituzionale del singolo Comune.

Per tutte le società di cui sopra sub 1)-2)-3), il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme individuate nella successiva relazione, e di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

### **RELAZIONE**

Le società in cui il Comune detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

1) Padania Acque SpA

2) Padania Acque Gestione Spa

3) ASPM Servizi Ambientali Srl

Le società sub 1), 2 e 3) sono a capitale interamente pubblico, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali.

Per singola società / partecipazione societaria, le principali informazioni di carattere economico - finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono di seguito riportate:

<b>PADANIA ACQUE SPA</b>			
Ragione sociale	Padania Acque Spa Via Macello n. 14 26100 Cremona		
Quota di partecipazione	1,35%		
Durata	31/12/2050		
Risultati di bilancio	2011 € 235.778	2012 € 221.074	2013 € 159.630
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	Nominativo Barbati Ercole Lanfranchi Alessandro Bandera Nicola Mario Ceresini Vittorio Picco Giorgio	Carica Presidente Vice Presidente Consigliere Consigliere Consigliere	Trattamento ec. € 2.277,00 € 841,50 € 841,50 € 841,50 € 841,50

<b>PADANIA ACQUE GESTIONE SPA</b>			
Ragione sociale	Padania Acque Gestione Spa Via Macello n. 14 26100 Cremona		
Quota di partecipazione	0,63%		
Durata	31/12/2100		
Risultati di bilancio	2011 € 183.772	2012 € 134.992	2013 € 225.110
Incarichi di amministratore e	Nominativo	Carica	Trattamento ec.

relativo trattamento economico complessivo	Barbati Ercole	Presidente	€ 2.277,00
	Ferrari Enrico	Vice	
	Perolini	Presidente	rinuncia
	Alessandro	Vice	€ 841,50
	Capelli Ori	Presidente	€ 841,50
	Lanfranchi Alessandro	Consigliere Consigliere	€ 841,50

ASPM Servizi Ambientali Srl			
Ragione sociale	ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL Via Cairoli, 17 26015 Soresina - Cr -		
Quota di partecipazione	6,25%		
Durata	31/12/2050		
Risultati di bilancio	2011 € 1.497	2012 € 55.166	2013 € 74.921
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	Nominativo	Carica	Trattamento ec.
	Demaria Luca	Presidente	€ 10.500,00
	Bodini Francesco	Consigliere	€ 0,00
	Chiappani Tiziano	Consigliere	€ 0,00

Come indicato nella premessa della presente deliberazione, gli aspetti / elementi / fattori in base ai quali ogni società / partecipazione societaria viene sottoposta a verifica sono i seguenti:

- a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;

d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si sviluppano le seguenti considerazioni.

#### 1) - 2) PADANIA ACQUE SPA - PADANIA ACQUE GESTIONE SPA

a) Padania Acque Gestione Spa è il soggetto affidatario *in house* del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del D. Lgs. n. 152/2006.

Il Comune non dispone più della diretta competenza in materia di affidamento del servizio idrico, ma esercita esclusivamente i propri diritti quale azionista della società.

In relazione a quanto sopra, il Comune deve obbligatoriamente mantenere la propria quota di partecipazione nella società sin quando essa sia affidataria *in house* del servizio.

A titolo di razionalizzazione societaria già in corso, si evidenzia che è in fase di attuazione la procedura di fusione ex art. 2501 e ss. C.C., con incorporazione di Padania Acque Gestione Spa in Padania Acque Spa; le due società si sono originate dalla scissione ex art. 2506 e ss. C.C. in forza delle previsioni, oggi superate, ex art. 35, comma 1 Legge n. 448/2001 (con ricomposizione della separazione societaria tra proprietà di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali e gestione / erogazione del servizio); l'operazione risponde all'obbligo di realizzazione del gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 D. Lgs. n. 152/2006, come modificati ed integrati dal D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014.

Come da comunicazione di Padania Acque Spa dell'11.03.2015 n. PAG/U/2015/2912 di protocollo, è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000; dall'integrazione delle due società risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.



b) La società risultante dalla fusione ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c) La società non svolge, né si può porre il caso, gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d) Data la natura di società d'ambito, non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche, fermo quanto sopra esposto sub a) relativamente alla fusione in corso di attuazione, tematica peraltro indipendente dalla competenza istituzionale del Comune singolarmente considerato.

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

Come da comunicazione di Padania Acque Spa dell'11.03.2015 n. PAG/U/2015/2912 di protocollo, è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

Oltre a quanto già esposto sopra sub a) in termini di risparmi, in materia di numero di amministratori, le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729 e dall'art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

In materia di compensi agli amministratori, alle due società si applica quanto previsto dal vigente art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012 (come da ultimo intervento ex art. 16, comma 1 D.L. 90/2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri .... A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, ex art. 16, comma 2 D.L. 90/2014, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 725 Legge 296/2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale delle due società, si dovrebbe applicare quanto previsto dall'art. 6, comma 6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

#### f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Dall'integrazione di Padania Acque Spa e Padania Acque Gestione Spa risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

#### 3) ASPM Servizi Ambientali Srl

a) Il Comune può ben essere titolare di società di svolgimento di servizi pubblici locali (ex art. 3, comma 27 e seguenti Legge 244/2007), quale è il ciclo dei rifiuti (come da LR 26 / 2003 e DLgs 152 / 2006), di cui la società affidataria.

b) La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c) La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d) La natura di società consentirebbe di valutare percorsi di aggregazione con altre società pubbliche operative nel ciclo dei rifiuti nel territorio del cremonese; la questione prescinde dalle competenze istituzionali del Comune singolarmente considerato; si è in attesa di verificare gli sviluppi dell'eventuale individuazione e strutturazione dell'ambito territoriale ottimale afferente il ciclo dei rifiuti da parte della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 609 Legge della 190/2014 ad integrazione dell'art. 3bis D.L. 138 / 2011.

#### e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. ...

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, commi 728 e 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

#### f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

#### **Conclusioni**

Esaminato il contenuto delle casistiche previste dalle lettere da a) ad e) del comma 611 richiamato in premessa, si formula la seguente conclusione:

- \_ il comune manterrà in essere le partecipazioni nella società sussistendo i presupposti di legittimità anche nel rispetto dei parametri richiamati dal comma 611 stesso.

IL SINDACO PRESIDENTE  
F.to Vezzini Carlo Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sicolo dr.ssa Concetta

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

Sesto ed Uniti, 10 APR 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sicolo dr.ssa Concetta

---

VISTO, si attesta che la presente è

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, 10 APR 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, 20 APR 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

---